



Comune di Rimini

Il Sindaco

Piazza Cavour, 27 - 47900 Rimini  
tel. 0541/704336 - 704307 - 704210  
fax 0541/704338  
www.comune.rimini.it  
c.f.-p.iva 00304260409

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, D.LG. 18 AGOSTO 2000, N. 267 FINALIZZATA AL RAFFORZAMENTO ULTERIORE DELLE MISURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE CON ORDINANZA N. 44 20/03/2020.

### IL SINDACO

#### VISTI

- il Decreto-Legge 23.02.2020, n.6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza contingibile ed urgente n.1 del 23/02/2020, acquisita agli atti con Prot.n. 55479 del 24/02/2020, con cui il Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, detta le misure urgenti e straordinarie per il contenimento adeguato della diffusione del COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna;
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n.16 del 24.02.2020, recante "Chiarimenti applicativi in merito all'ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019", nel quale, in particolare, si precisa che resta facoltà delle Autorità Territorialmente competenti disporre

ulteriori e specifiche prescrizioni laddove necessarie in ragione di particolari esigenze delle comunità locali;

- il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- il D.P.C.M. 01/03/2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID- 19;
- il D.P.C.M. 04.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. 08.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. 09.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. 11.03.2020 contenente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- l'Ordinanza del presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 44, del 20 marzo 2020 con cui sono state disposte ulteriori disposizioni relative al territorio della Provincia di Rimini finalizzate ad un rafforzamento delle misure restrittive attualmente in vigore al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19 a causa della preoccupante evoluzione epidemiologica del COVID-19 nei territori dei due Distretti sanitari di Rimini, rappresentata dal Direttore Generale dell'ASL della Romagna con nota del 16 marzo 2020 prot. 2020/0067140/P che rischia di mettere in gravissima difficoltà i presidi ospedalieri dell'intera area riminese, considerato inoltre che alcuni territori della Provincia (Cattolica, San Giovanni in Marignano, Riccione, San Clemente, Morciano di Romagna, Misano

Adriatico), caratterizzati da una particolare incidenza di contagio calcolata nel rapporto tra popolazione e positivi al virus, sono confinanti con il territorio della provincia di Pesaro e Urbino con il quale, per ragioni lavorative, esiste una assidua mobilità di interscambio e che tale provincia presenta un numero di positivi al virus altrettanto importante ed in costante aumento;

- o la dichiarazione del Direttore Generale dell'AUSL del 21 Marzo 2020 dove rimane forte la "preoccupazione sulla capacità, nelle prossime settimane, di dare adeguata risposta sanitaria ad un flusso di patologia così rilevante e conseguentemente sarà molto importante tutto ciò che si potrà garantire, attraverso uomini e mezzi, per il più rigoroso controllo della mobilità delle persone tra i Comuni della provincia e nondimeno verso i territori di confine con la provincia di Pesaro – Urbino e della Repubblica di San Marino, anch'essi pesantemente colpiti dal coronavirus", indicando ulteriori misure di contenimento sociale quali mezzi più potenti per limitare la circolazione del virus e farci uscire più rapidamente da questa difficile situazione
- o La comunicazione pervenuta dalla Regione Emilia-Romagna – Agenzia Regionale Sicurezza territoriale e Protezione Civile –Servizio Area Romagna - Ambito di Rimini ha individuato i varchi di controllo che dovranno essere presidiati dalle forze di polizia ed i punti di blocco stradali ove dovrà essere interdetta la circolazione, della cintura provinciale e interna;

**CONSIDERATO** l'effettivo stato di emergenza determinato dal verificarsi di casi di COVID-19 presso il ospedale cittadino, con il possibile diffondersi dell'epidemia e l'assenza di posti letto di terapia intensiva presso lo stesso nosocomio, costituiscano circostanze idonee a legittimare l'adozione del presente provvedimento contingibile urgente;

**RITENUTO** di dover adottare, nella stessa direzione di quanto disposto dal Presidente della Giunta regionale, il quale ha ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID-19, un provvedimento di limitazione della circolazione sulle aree di circolazione del territorio comunale individuate dalla sopra indicata Agenzia regionale, al fine di interdire, sulle predette aree, la circolazione, secondo le modalità indicata dalla stessa;

**DATA** preventiva informazione dell'adozione della presente ordinanza al Prefetto di Rimini;

**VISTO** l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive. modifiche ed integrazioni che attribuisce al Sindaco la competenza all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

## **ORDINA**

dal 22 Marzo fino al 3 aprile 2020

è disposta l'istituzione di blocchi stradali, con interdizione totale alla circolazione sulle seguenti aree di circolazione individuate dalla Agenzia Regionale Sicurezza territoriale e Protezione Civile –Servizio Area Romagna - Ambito di Rimini individuati e denominati: punti B-002 e B\_003 della documentazione pervenuta e precisamente:

- Punto B\_002 - Via Piemonte intersezione con la Via Trebbiano (Comune di Riccione);
- Punto B\_003 - Via Piemonte l'intersezione con Via Panzano.

Al fine di dare esecuzione a quanto sopra riportato è disposta la seguente regolamentazione della circolazione:

Sulla Via Panzano in prossimità della intersezione con la Via Trignano, direzione RA/AN:

- segnale di preavviso di strada chiusa con pannello aggiuntivo indicante "a mt.50", circa;
- segnale di limite di velocità 30 Km/h;
- segnale divieto di sorpasso;
- segnale di obbligo di svolta a sx verso Via Trignano;

Sulla Via Panzano, intersezione lato AN/monte, con la Via Trignao:

- semitransennatura;
- segnale di divieto di transito eccetto residenti e mezzi di soccorso e polizia;

- segnale di strada chiusa a 500 mt;

**Sulla Via Panzano intersezione con la Via Piemonte:**

- -transennatura totale con transenne fissate tra loro;
- -segnale di strada chiusa;
- -segnale di divieto di transito;

**Sulla Via Trignano, in prossimità dell'intersezione con la Via Panzano,**

- segnale di obbligo di svolta a destra; eccetto residenti e mezzi di soccorso e polizia;

**Sulla Via Piemonte, lato AN e lato RA della via, in prossimità con la Via Panzano:**

- segnale di obbligo diritto;

**Sulla Via Piemonte, rotatoria esistente con la Via Trebbiano:**

- transennatura totale con transenne fissate tra loro del ramo della rotatoria che conduce da e per la Via Marano/Piemonte con mantenimento del senso rotatorio.

Direzione monte-mare:

- segnale di divieto di transito su entrambi i rami che adducono alla rotatoria.
- segnale di direzione obbligatoria a sinistra visibile per chi proviene dalla Via Trebbiano;

Direzione mare-monte:

- segnale di preavviso di strada chiusa con pannello aggiuntivo indicante “a mt 150”, circa,
- segnale di limite di velocità 30 Km/h;
- segnale divieto di sorpasso;
- segnale di divieto di transito su entrambi i rami che adducono alla rotatoria.

**Sulla Via Marano, intersezione con Via Casalecchio, direzione mare-monte:**

- -semitransennatura con segnale di preavviso strada chiusa a 1 Km;
- -divieto di transito eccetto residenti e mezzi di soccorso e polizia.

**dispositivi a luce rossa fissa:** da collocare sulle barriere di testata di ogni area, interdetta alla circolazione e disciplinata dal presente atto, e sulla segnaletica verticale collocata;

## **ORDINA, altresì**

a coloro che si sposteranno dall'abitazione di residenza, domicilio o dimora di autocertificare, a richiesta degli organi di vigilanza, le ragioni dello spostamento;

il divieto di spostamento dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti a quarantena o a isolamento domiciliare, per tutto il periodo disposto dal Dipartimento di Sanità Pubblica competente per territorio.

## **AVVERTE**

L'inottemperanza al presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di una somma di euro 400, prevista per le violazioni delle disposizioni delle ordinanze sindacali, ai sensi dell'articolo 16 della legge 689 del 1981;

che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna di Bologna ed entro 120 giorni presentare Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica;

che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi della legge n. 241 del 1990.

## **DISPONE**

La Società Anthea S.r.l. dovrà provvedere:

- alla messa in posa di tutta la segnaletica stradale necessaria, nonché al ripristino della segnaletica preesistente allo scadere della presente ordinanza;
- alla copertura di tutta la segnaletica stradale in contrasto con le disposizioni stabilite dalla presente ordinanza.

I cartelli prescritti nella presente ordinanza dovranno essere quelli regolamentari e posizionati secondo quanto stabilito dal N.C.d.S. e relativo Regolamento di Esecuzione.

Il presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio del Comune di Rimini.

Si trasmette il presente provvedimento a:

Prefetto di Rimini: [protocollo.prefrn@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefrn@pec.interno.it)

Polizia Locale

Società Anthea

Il Sindaco

Dott. Andrea Gnassi

(f.to digitalmente)